



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO  
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA  
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ANNESSO A PUBBLICI ESERCIZI  
AI SENSI DELLA DELIBERA DI C.C. N° 71 DEL 10/12/2014



**Concessione continuativa quinquennale** n° 227/P.E. del 31/03/2017  
rilasciata in data 03-05-2014 con validità dal 1 gennaio 2017

**Procedimento Unico Autorizzatorio (PUA)**  
**PRATICA SUAP N. 22133 - 2016**  
**"AREA A" - DEHORS DI TIPO A**

### IL DIRIGENTE

Vista l'istanza di occupazione suolo PG/1037279/2016 del 31/12/2016 presentata dal sig. AVALLO-NE GENNARO (C.F.VLLGNR81L22F839R) nato a Napoli il 22/07/1981 nella qualità di titolare di impresa individuale con sede legale e operativa in Napoli, RIVIERA DI CHIAIA 145 - P.IVA 07194211210.

Vista la concessione di suolo n. CONCESSIONE N.331 DEL 26/03/2014, con scadenza 31 dicembre 2016.

Rilevato che l'attuale richiesta di occupazione è analoga a quella già accolta nel 2014.

Dato atto del possesso del titolo giuridico abilitativo all'esercizio dell'attività di somministrazione prot. n.394396 13/05/2012.

Dato atto che il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs 159/2011 e all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 sono controllati dal Servizio Commercio, Artigianato e Made in Naples.

Ritenuto che sussistono i presupposti per rilasciare la concessione.

Rilevato che non sussistono in capo al responsabile del procedimento né in capo al Dirigente situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale.

Rilevato che il canone annuo per l'occupazione di mq 17 è pari ad € 2435,59 ed è stato calcolato secondo quanto riportato nel seguente prospetto:

#### PROSPETTO DETERMINAZIONE DEL CANONE ANNUALE

CATEGORIA COSAP	TARIFFA	MQ	CANONE ANNUO
A	€ 143,27	17	€ 2435,59

Acquisito il versamento di € 811,87 effettuato in data 13-04-2017 ai sensi dell'art. 31 del Regolamento per occupazione di suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone (COSAP).

### CONCEDE

Al sig. **AVALLO-NE GENNARO** l'occupazione di suolo pubblico, come da progetto allegato alla presente concessione, in Napoli, RIVIERA DI CHIAIA 145, con un ingombro totale di mq 16,50 per l'installazione tavoli e sedie, con le seguenti prescrizioni riportate nell'autorizzazione paesaggistica n. 136 del 10 settembre 2014, allegata e parte integrante della presente concessione:

1. sono escluse le fioriere;
2. gli arredi (tavoli e sedie) devono essere in legno con le parti tessili di colore ecru e devono essere ricoverati all'interno del locale nei giorni e negli orari di chiusura dell'esercizio;

*A*

3. è vietata l'installazione esterna di pubblicità di supporto, frigoriferi, banconi, fioriere, pedane e tende perimetrali.

Si da atto che per il rilascio della presente concessione si è provveduto a prendere visione del:

- *Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e /o artigianali (Dehors).*, approvato con deliberazione di C.C. n. 71 del 10/12/2014;
- Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C. O. S. A. P.), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 6/8/2015;
- Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di C.C. n. 46 del 9/3/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e il relativo Regolamento di Attuazione;
- D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;
- D.Lgs. 267/2000 e sm.i.;
- L. 241/90 e s.m.i.;
- art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i.;
- artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e s.m.i.;
- artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014;
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, aggiornato con deliberazione di G.C. n. 45 del 02/02/2017;
- l'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.



attestata, altresì, la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e degli artt. 13 comma 1, lettera b e 17, comma 2 lettera a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/2/2013.

Il presente titolo è accordato fatti salvi i diritti dei terzi, ai sensi del dell'art. 7, comma 9 del *Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e /o artigianali*, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 10/12/2014

La concessione è valida dalla data di rilascio al 31/12/2021. Alla scadenza è ammesso il rinnovo. Ai fini del rinnovo, il titolare dell'esercizio a cui è annessa l'occupazione deve presentare, **dal 1 settembre al 30 novembre**, apposita comunicazione contenente la dichiarazione attestante il permanere delle condizioni che hanno determinato il rilascio della concessione originaria e la documentazione comprovante i versamenti dei canoni di concessione.

#### **AVVERTENZE**

Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che, in dipendenza dell'occupazione, dovessero derivare a terzi.

Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizione legislative e regolamentari in materia e, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato è tenuto:

- a) ad esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto comunale che autorizza l'occupazione, unitamente alle attestazioni dell'avvenuto pagamento del canone ed eventuali oneri accessori dovuti;
- b) a mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, anche facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
- c) a provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;

d) a non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;

e) ad evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti.

Il concessionario sottoscrivendo il presente atto dichiara di essere a conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento dei Dehors, approvato con deliberazione di C.C. n. 71 del 10/12/2014 e dal Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C. O. S. A. P.), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 6/8/2015.

L'Amministrazione Comunale può imporre in ogni tempo nuove condizioni.

In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere a proprie spese a ripristinare lo stato dei luoghi con immediatezza e, comunque, entro il termine stabilito dal Servizio Occupazione Suolo. In mancanza, il Comune provvederà addebitando le spese al concessionario.

Il contratto si risolve di diritto nei casi previsti dall'art. 10 del Regolamento per occupazione di suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone (COSAP) e in caso di perdita di efficacia della SCIA di somministrazione o di vicinato.

Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il presente provvedimento. L'impossibilità di continuazione dell'occupazione oggetto della concessione, per una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune da diritto al rimborso proporzionale del canone, se già pagato e per il periodo di mancata utilizzazione, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 39 del Regolamento Cosap.

Il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione indirizzata al Servizio Polizia Amministrativa, con contestuale riconsegna del titolo ed al Servizio tributario competente. In tale caso, per le occupazioni temporanee, resta dovuto l'intero canone determinato in sede di rilascio, mentre per le occupazioni permanenti, resta dovuto

l'intero canone previsto per l'anno in cui viene effettuato il recesso.

Il concessionario ha l'obbligo del pagamento anticipato del canone rispetto al ritiro dell'atto concessorio e all'inizio dell'occupazione. Pertanto, il rilascio del presente provvedimento da parte dell'Ufficio Occupazione Suolo Pubblico è subordinato alla determinazione del canone, che verrà comunicato all'indirizzo del concessionario tramite l'applicativo suap. In caso di errore materiale nel calcolo del canone, il concessionario si impegna a versare a conguaglio il dovuto senza sanzioni e/o interessi di mora.

Nei confronti dei soggetti autorizzati che non abbiano correttamente assolto il pagamento del canone, il competente Servizio tributario invia l'avviso di pagamento a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A/R, invitando il soggetto passivo dell'obbligazione ad adempiere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, con l'avvertenza che decorso inutilmente il termine, il pagamento sarà intimato mediante ruolo coattivo o ingiunzione di pagamento. Con il medesimo avviso viene irrogata la penale pari al 30% del canone evaso; in caso di pagamento effettuato entro i 60 gg. dalla notifica dell'avviso di pagamento, la penale è ridotta nella misura del 50%. Sono altresì applicati gli interessi come stabiliti all'art.36 del Regolamento Cosap. Prima della notifica dell'avviso di cui sopra, il concessionario che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone può regolarizzare spontaneamente i suoi pagamenti con le medesime modalità previste, per i tributi, dall'art.13 del D.Lgs. 472/97 in tema di ravvedimento operoso. Qualora il canone è stato versato con un ritardo inferiore ai 15 giorni, le sanzioni legate al tardivo versamento vengono irrogate in misura ridotta analogamente a quanto disposto, in materia tributaria, dall'art.13 del D.Lgs. 471/97.

L'avvenuto pagamento, anche di una sola rata (nell'ipotesi di pagamento dilazionato), equivale ad accettazione dell'intero canone imposto per la concessione.

Ai sensi dell'art. 38 c. 1 e c. 2, del Regolamento Cosap, il concessionario è informato che:

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti in caso di gravi situazioni, se non diversamente disposto da norme di legge.

2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal dirigente del competente Servizio tributario, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di avviso di pagamento, ovvero nei casi di ravvedimento di cui all'art.34 comma 3, secondo un piano rateale predisposto dal Servizio tributario competente e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno del mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dal vigente Regolamento, oltre al rimborso delle spese.

3. La richiesta di dilazione deve essere presentata prima della scadenza utile per il pagamento del debito allegando l'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento di un dodicesimo dell'importo complessivamente dovuto. Tale versamento costituisce acquiescenza al provvedimento di accertamento del debito. Il Servizio tributario competente dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.



4. La rateazione non e consentita:

- a) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
- b) se l'importo complessivamente dovuto e inferiore ad € 1,000,00;

5. La durata del piano rateale non puo eccedere i tre anni (36 rate mensili)

6. Per gli importi superiori ad € 10.000,00 il riconoscimento del beneficio e subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da istituto bancario o da societa assicurativa regolarmente iscritta al IVASS.

7. L'ammontare di ogni rata mensile non puo essere inferiore ad € 100,00.

8. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite dal piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio e le somme residue dovute sono immediatamente riscuotibili mediante l'iscrizione della partita al ruolo coattivo con contestuale decadenza del beneficio previsto all'art. 35, comma 7 (riduzione al 25% della sanzione amministrativa pecuniaria), nonche di quello previsto all'art. 34 commi 2 e 3.

9. E' ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario.

Il presente provvedimento viene inoltrato al Servizio Gestione IMU Secondaria e altri tributi (U.O. COSAP) al Servizio Autonomo Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.

La concessione sarà pubblicata nella sezione "Aree Tematiche" del sito istituzionale del Comune di Napoli al seguente link : <http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/31871>

Il Funzionario  
**Arch. Patrizia Ongerì**

Il Dirigente  
**Dott.ssa Caterina Cetrangolo**

Il Concessionario DELEGATO  
(per accettazione)



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale

ambiente, Tutela del Territorio e del Mare

Il Direttore

COMUNE DI NAPOLI  
SERVIZIO P.A.

16 SET. 2014

PROT. N. \_\_\_\_\_

Prot. PG/2014/697077 del 11 settembre 2014

Alla Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici,  
storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e provincia  
Palazzo Reale

Alla regione Campania  
area generale di coordinamento Governo del territorio  
settore Politica del territorio  
Centro direzionale - isola A6  
80143 Napoli

Al servizio Polizia amministrativa  
e p.c.

Al sig. Gennaro Avallone  
via Riviera di Chiaia 145  
80100 Napoli

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica n. 136 del 10 settembre 2014 ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" per "occupazione suolo pubblico - via Riviera di Chiaia 145"

Si trasmette l'autorizzazione in oggetto con i relativi allegati.

Si comunica al richiedente che legge la presente per conoscenza, che il procedimento di autorizzazione paesaggistica si è concluso e che la documentazione relativa è disponibile presso il servizio Polizia amministrativa.

Giuseppe Pulli

Autorizzazione paesaggistica n. **136** del **10** settembre 2014 ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"

**Titolo dell'opera e indirizzo:** occupazione suolo pubblico - via Riviera di Chiaia 145

**Soggetto richiedente:** Gennaro Avallone

**Vincolo esistente:** - decreto ministeriale del 14 luglio 1960;

- decreto ministeriale del 27 maggio 1958.

Per effetto della disposizione del direttore generale n. 28 del 30 luglio 2012 di individuazione della direzione centrale Ambiente, tutela del territorio e del mare quale struttura con competenza per le attività di tutela paesaggistica e del sottoscritto arch. Giuseppe Pulli, direttore centrale per l'Ambiente, tutela del territorio e del mare, quale responsabile del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica:

- esaminata la richiesta di autorizzazione avanzata dal servizio Polizia amministrativa con nota PG/2013/940364 del 11 dicembre 2013 e acquisita al protocollo delle autorizzazioni paesaggistiche al n. 159 del 2013;
- verificata la compatibilità dell'intervento con il contenuto dei vincoli;
- considerato il parere favorevole della commissione Edilizia integrata del comune di Napoli (ex art. 148) prot. 121 del 5 dicembre 2013, con prescrizione che gli arredi (tavoli e sedie) siano in legno con parte tessile di color ecrù e che non vengano installate fioriere;
- formulata la proposta n. 159/2013 del 26 febbraio 2014 di autorizzazione paesaggistica, ad esclusione delle fioriere e con prescrizione, trasmessa alla Soprintendenza con nota PG/2014/159673;
- segnalata alla Soprintendenza, con nota PG/2014/331607 del 23 aprile 2014, la mancata emissione del parere di competenza in merito alla suddetta proposta n. 159/2013 del 26 febbraio 2014;
- comunicato alla Soprintendenza, con nota PG/2014/600719 del 24 luglio 2014, l'intendimento di provvedere al rilascio del provvedimento finale in conformità alla proposta trasmessa, in applicazione del comma 6 dell'articolo 4 del DPR 9 luglio 2010 n. 139 il quale prevede che in caso di mancata espressione del parere del Soprintendente entro il termine di venticinque giorni dalla ricezione della domanda, l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione;
- vista la nota prot. 20222 del 7 agosto 2014 - acquisita con PG/2014/660394 in data 26 agosto - della Soprintendenza con la quale, in riscontro e adesione alla su menzionata nota PG/2014/600719, vengono restituite tre copie della proposta di autorizzazione paesaggistica n. 159/2013 del 26 febbraio 2014 corredate della relativa documentazione.

Ai sensi dell'art. 146 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 si rilascia l'autorizzazione paesaggistica per l'intervento de quo, ad esclusione delle fioriere, con prescrizione che gli arredi (tavoli e sedie) siano in legno con parti tessili di colore ecrù, e che vengano ricoverati all'interno del locale quando questo non è in funzione e con il divieto di installazione esterna di pubblicità di supporto, frigoriferi, banconi, fioriere, pedane e tende perimetrali,

composta dai seguenti elaborati:

- proposta di rilascio n. 159/2013 del 26 febbraio 2014, e relazione tecnica illustrativa;
- grafici descrittivi dell'intervento e documentazione fotografica;
- parere della commissione edilizia integrata, prot. 121 del 5 dicembre 2013;
- comunicazione alla Soprintendenza, PG/2014/600719 del 24 luglio 2014;
- nota del Soprintendente prot. 20222 del 7 agosto 2014.

Giuseppe Pulli




ada class. 02/09/14  
ACT






# PROSPETTO frontale prima dell'intervento



POLIZIA AMMINISTRATIVA

# PROSPETTO frontale dopo dell'intervento



SI AUTORIZZA SENZA OMBRELLONI  
Duf


**SEZIONE prima dell'intervento**

MARCIAPIEDE

VIA RIVIERA DI CHIAIA

MARCIAPIEDE

INGRESSO div. 145




**SEZIONE dopo l'intervento**

MARCIAPIEDE

VIA RIVIERA DI CHIAIA

MARCIAPIEDE

INGRESSO div. 145




3,05

*Defini*



**Pianta quotata**  
**allo stato di progetto**  
**Superficie utile**  
**complessiva : 55,00mq**  
**con individuazione**  
**dell'area esterna**  
**oggetto di occupazione**  
**suolo pubblico**



area antistante esercizio  
(marciapiede a raso)

Ombrelloni con struttura in  
legno a vista.

area antista  
(marciapied

SI AUTORIZZA

SENZA OMBRELLONI

Oy



49543655

811,87

INDICE/87  
NAPOLI

3.2016 - I PAFSA

13 13-04-17 P 0011  
0098 e\*811,87\*  
0000049543655 e\*1,50\*  
70413-101740-04358792

SOLO DELL'UFFICIO POSTALE  
ANNAKONE GENNARO  
KIMIA XUS  
NAPOLI

49543655

811,87

IMPORTO OTTOCENTOUNDICI/87  
IN LETTERE  
INTERSTIZIO A GIUNTE DI NAPOLI

CAUSALE  
PANNONE OCCUPAZIONE SUOLO  
PARTITA N° 22133.2016 - I PAFSA

P8 40/391 13 13-04-17 P 0011  
VC/VI 0098 e\*811,87\*  
C/C 00049543655 e\*1,50\*  
DEM 170413-101740-04358792

SOLO DELL'UFFICIO POSTALE  
ESEGUITO DA SULLI ROE DI ANNAKONE GENNARO  
VA - PIAZZA KIMIA DI CHIARA XUS  
CAP 80122 LOCALITA' NAPOLI

49543655

811,87

TD 123 IMPORTO IN LETTERE OTTOCENTOUNDICI/87  
IN LETTERE  
COMUNE DI NAPOLI

CAUSALE  
PANNONE OCCUPAZIONE SUOLO PARTITA N° 22133.2016  
I PAFSA

SOLO DELL'UFFICIO POSTALE  
codice binario postale

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE!  
numero conto

tipo documento

ESEGUITO DA  
SDU2 BARO DI ANNAKONE  
GIUNARD  
VA - PIAZZA  
RIVERA DICHIARATA XUS  
CAP 80122 LOCALITA' NAPOLI